APPROFONDIMENTO CIVILE

Decade la madre, con problemi psichiatrici, che rifiuta cure (Cass. n. 12289/2025)

Data pubblicazione: 02/02/2026

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Può un genitore affetto da disturbi psichiatrici, che rifiuti sistematicamente ogni forma di cura e supporto, conservare la responsabilità genitoriale?

Una domanda scomoda, ma quanto mai attuale, che la Corte di Cassazione ha affrontato con l'ordinanza n. 12289/2025.

Tutto ha origine da una segnalazione scolastica: una bambina di appena sette anni manifestava comportamenti oppositivi, episodi di aggressività e gravi difficoltà relazionali. Le insegnanti, però, avevano anche notato l'atteggiamento della madre — ostile, diffidente, polemico — che riversava la propria conflittualità verso chiunque cercasse di intervenire in aiuto della figlia.

All'esito di una lunga istruttoria, il **Tribunale per i minorenni di Roma** aveva disposto la **decadenza di entrambi i genitori – per motivi diversi -** dalla responsabilità genitoriale, nominando **tutore il Sindaco** e confermando il **collocamento della minore[1] in casa famiglia**, con **divieto di contatti, anche telefonici, con la madre**.

Quest'ultima, infatti, si era sempre opposta a qualsiasi forma di intervento terapeutico o psicologico, rifiutando il percorso di sostegno indicato dai Servizi sociali e dal CTU.

Le decisioni del Tribunale venivano poi confermate anche dalla **Corte d'Appello di Roma**, contro la quale la madre proponeva ricorso in Cassazione.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

La **Corte di Cassazione**, confermando i precedenti gradi di giudizio, ha ritenuto **legittima la decadenza della madre** dalla responsabilità genitoriale.

Non perché la donna avesse "*sbagliato*" in senso morale o giuridico, ma perché si era mostrata **incapace e non disponibile** ad assumere un ruolo genitoriale **effettivamente protettivo**, finendo per arrecare un pregiudizio irreversibile alla crescita psichica della figlia.

La Cassazione ha dunque riconosciuto che la **persistente negazione della malattia psichica**, unita al **rifiuto di ogni terapia**, costituiva elemento sufficiente a dimostrare **l'incapacità di esercitare la responsabilità genitoriale** in modo conforme all'interesse della minore.

La Cassazione ha confermato la decadenza della madre poiché **ha rifiutato ogni cura**, **vissuto il processo come una persecuzione**, mostrato **gravi carenze genitoriali**, **ostacolato il recupero della figlia** e causato un **profondo trauma psicologico** alla minore.

CONCLUSIONI

La sentenza fissa un **principio fondamentale**:

"*Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale non costituisce una sanzione per il genitore, ma è funzionale alla tutela del figlio. Quando il genitore rifiuta sistematicamente ogni percorso di recupero, non può più essere considerato idoneo a prendersi cura del minore.*"

Nel caso di specie, non è il rifiuto in sè ad essere preso in considerazione - vige pur sempre il principio dell'autodeterminazione - ma le conseguenza sulla minore di questa condotta.

NOTE

[1] Nel frattempo, la bambina viveva un'esistenza drammatica, sballottata tra **otto diverse comunità in sei anni**, con conseguenze gravissime sul piano emotivo e comportamentale: **crisi d'ansia, fobie persecutorie, ritardo evolutivo marcato**. Non sapeva masticare, si nutriva solo di alimenti liquidi, non riusciva a fidarsi né a costruire relazioni stabili.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati